

REGOLAMENTO (UE) 2019/519 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 19 marzo 2019
che modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato
dei veicoli agricoli e forestali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre chiarire le descrizioni dei veicoli delle categorie T1 e T2 fornite dal regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per quanto riguarda la posizione dell'asse più vicino al conducente per i trattori con posto di guida reversibile e il metodo di calcolo dell'altezza del centro di gravità. Al fine di stabilire in modo preciso e uniforme l'altezza del centro di gravità per i veicoli della categoria T2, è opportuno fare riferimento alle norme internazionali applicabili che determinano il centro di gravità del trattore.
- (2) Un'accurata definizione delle diverse caratteristiche dei trattori agricoli basata sull'analisi delle loro caratteristiche tecniche è della massima importanza per la corretta e completa attuazione del presente regolamento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di esso. Considerando che le discussioni sulle definizioni delle categorie si svolgono nelle pertinenti sedi internazionali, di cui l'Unione è parte, è opportuno che la Commissione ne tenga conto onde evitare qualsivoglia effetto sproporzionato e negativo sull'applicazione dei requisiti tecnici e dei metodi di prova, nonché qualsivoglia conseguenza negativa per i costruttori, in particolare, di trattori altamente specializzati.
- (3) Nel regolamento (UE) n. 167/2013 è opportuno chiarire che con i termini «macchine intercambiabili» si intendono le «attrezzature intercambiabili», garantendo in tal modo un uso coerente della terminologia in tutto il regolamento.
- (4) Nel regolamento (UE) n. 167/2013 gli importatori sono tenuti a conservare una copia del certificato di conformità per i prodotti che non sono conformi a tale regolamento o che comportano un rischio grave. È opportuno precisare che tale riferimento riguarda il certificato di omologazione UE. Tale regolamento dovrebbe pertanto essere modificato in modo da fare riferimento al documento appropriato.
- (5) Il regolamento (UE) n. 167/2013 stabilisce che un certificato di omologazione UE deve contenere, in allegato, i risultati delle prove. È opportuno precisare che tale riferimento riguarda la scheda dei risultati di prova. Tale regolamento dovrebbe pertanto essere modificato in modo da fare riferimento all'allegato appropriato.
- (6) Il regolamento (UE) n. 167/2013 conferiva alla Commissione il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni, con scadenza il 21 marzo 2018. Vista la costante necessità di aggiornare vari elementi della procedura di omologazione stabilita da tale regolamento e dagli atti adottati a norma dello stesso, in particolare per adeguarli al progresso tecnico o per correggere detta procedura, il periodo per l'esercizio della delega di potere dovrebbe essere esteso, con la possibilità di ulteriori proroghe tacite.

⁽¹⁾ GU C 440 del 6.12.2018, pag. 104.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 marzo 2019.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GUL 60 del 2.3.2013, pag. 1).

- (7) Il regolamento (UE) n. 167/2013 fa riferimento all'abrogazione della direttiva 74/347/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ anziché all'abrogazione della direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, che ha codificato la precedente direttiva. È necessario pertanto modificare i pertinenti riferimenti nel regolamento (UE) n. 167/2013.
- (8) Poiché il presente regolamento modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 senza estenderne il contenuto normativo e poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dello stesso, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 167/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 167/2013

Il regolamento (UE) n. 167/2013 è così modificato:

1) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il presente regolamento non si applica alle attrezzature intercambiabili che, quando sono trainate su strada, sono completamente staccate dal suolo o non possono ruotare intorno a un asse verticale.»;

2) all'articolo 4, i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2) la «categoria T1» comprende trattori a ruote aventi carreggiata minima dell'asse più vicino al conducente non inferiore a 1 150 mm, massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo non superiore a 1 000 mm; per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili), l'asse più vicino al conducente è quello munito degli pneumatici di diametro maggiore;

3) la «categoria T2» comprende trattori a ruote con una larghezza minima della carreggiata inferiore a 1 150 mm, con massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo non superiore a 600 mm; se il valore risultante dalla divisione dell'altezza del centro di gravità del trattore (determinata conformemente alla norma ISO 789-6:1982 e misurata rispetto al suolo) per la carreggiata minima media di ciascun asse supera 0,90, la velocità massima per costruzione è limitata a 30 km/h.»;

3) all'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli importatori conservano, per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti, una copia del certificato di omologazione UE e la tengono a disposizione delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato, e garantiscono che il fascicolo di omologazione di cui all'articolo 24, paragrafo 10, su richiesta, possa essere messo a disposizione di dette autorità.»;

4) all'articolo 25, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) scheda dei risultati di prova.»;

5) all'articolo 39, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il primo comma si applica solo ai veicoli nel territorio dell'Unione muniti di omologazione UE valida al momento della loro produzione, ma non immatricolati né entrati in circolazione prima che tale omologazione cessasse di essere valida.»;

⁽⁴⁾ Direttiva 74/347/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al campo di visibilità e ai tergicristallo dei trattori agricoli o forestali a ruote (GUL 191 del 15.7.1974, pag. 5).

⁽⁵⁾ Direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote (GUL 24 del 29.1.2008, pag. 30).

6) all'articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 18, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 6, all'articolo 20, paragrafo 8, all'articolo 27, paragrafo 6, all'articolo 28, paragrafo 6, all'articolo 45, paragrafo 4, all'articolo 49, paragrafo 3, all'articolo 53, paragrafo 12, all'articolo 61 e all'articolo 70 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 22 marzo 2013. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere entro il 22 giugno 2022 e nove mesi prima della scadenza di ogni successivo periodo di cinque anni.»

7) all'articolo 76, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo l'articolo 73, paragrafo 2, del presente regolamento, le direttive 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 2003/37/CE, 2008/2/CE, 2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/CE, 2009/75/CE, 2009/76/CE e 2009/144/CE sono abrogate con effetto dal 1° gennaio 2016.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA
